



# COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

\* \* \*

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N° 37

Data 09.04.2008

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

L'anno duemilaotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 12.00 nella apposita sala comunale

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Alessandro Affinita, nominato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 44/19 del 31.10.2007 e successivo decreto del Presidente n. 111 del 06.11.2007 per la provvisoria gestione del Comune di Maracalagonis

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Michele Lavra ha adottato la deliberazione di seguito riportata

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni che disciplina la tassa per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 17-05-1995;

**RICHIAMATO** l'articolo 52 del D.lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, con il quale e' data facolta' ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

**VISTA** la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

**CONSIDERATO** che la tassa si applica alle occupazioni del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo, effettuate a qualunque titolo sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune;

**VISTO** che per l'applicazione della tassa, graduata a seconda dell'importanza della'area sulla quale insiste l'occupazione, e' necessario classificare le aree e gli spazi in categorie;

**LETTA** la bozza del regolamento per la disciplina della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**RAVVISATA** la necessita' di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sulla base del testo allegato alla presente deliberazione e alla contestuale abrogazione del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 17-05-1995;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il regolamento per la disciplina della Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche costituito da n. 37 articoli;
2. di abrogare il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 17-05-1995;
3. Di trasmettere copia conforme della deliberazione conseguente alla presente proposta e dell'approvando regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. di dare atto che il testo del regolamento, allegato alla presente entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Vista* la suesposta proposta di deliberazione;

*Acquisiti* i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto l'aspetto della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

### **DELIBERA**

In conformità alla suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.to Alessandro Affinita**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Michele Lavra**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

### **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.to Alessandro Affinita**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Michele Lavra**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 10.04.2008 prot. 4023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Michele Lavra**

***pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000***

Per la regolarità tecnica esprime parere *favorevole*.

Data 07.04.2008

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Corona

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to I. Podda

Per la regolarità contabile esprime parere *favorevole*

Data 07.04.2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to I. Podda



**COMUNE DI MARACALAGONIS**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER  
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

---

*(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507)*

Regolamento approvato con delibera commissario straordinario n. 37 del  
10 APR. 2008

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I

#### DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

<i>Art. 1 – Concessioni e Autorizzazioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e/o di concessione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 4 – Concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 – Rinnovo degli atti di concessione e/o autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 6 – Prescrizione degli atti di concessione e/o di autorizzazione</i>	<i>pag. 6</i>
<del><i>Art. 7 – Revoca degli atti di concessione e/o autorizzazione</i></del>	<del><i>pag. 7</i></del>
<i>Art. 8 – Sospensione degli atti di concessione e/o autorizzazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art.10– Occupazioni abusive</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art.11– Deposito cauzionale</i>	<i>pag. 8</i>

### Capo II

#### DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

<i>Art 12 – Oggetto della tassa</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art 13 – Soggetti attivi e passivi</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art 14 – Occupazioni permanenti e temporanee</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art 15 – Classificazione del Comune</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.16– Determinazione tariffe</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art.17– Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art.18– Criteri per la determinazione della tassa</i>	<i>pag. 10</i>

### Capo III


#### DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

<i>Art.19 - Commisurazione della tassa</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art.20- Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art.21– Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art.22– Occupazioni con tende e simili</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art.23– Passi carrabili - disciplina</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art.24– Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art.25– Denuncia e versamento della tassa</i>	<i>pag. 12</i>

### Capo IV

#### DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

<i>Art.26– Commisurazione della tassa</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art.27– Maggiorazioni della tassa</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art.28– Riduzioni della tassa</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art.29– Versamento della tassa</i>	<i>pag. 15</i>



2

**Capo V**

**DELLE ESENZIONI**

*Art.30– Esenzion della tassa* pag. 15

**Capo VI**

**DEI RIMBORSI – ACCERTAMENTI - SANZIONI**

*Art.31– Rimborsi* pag. 16

*Art.32– Accertamento e riscossioni coattive* pag. 17

*Art.33– Sanzioni* pag. 17

*Art.34– Contenzioso* pag. 18

**Capo VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Art.35– Gestione del servizio* pag. 18

*Art.36– Funzionario responsabile* pag. 18

*Art.37– Entrata in vigore – disciplina transitoria* pag. 19

Allegato pag. 20



The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI MARACALAGONIS (C.R.)" around the top edge and "Ufficio Tributi" around the bottom edge. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a cross, a crown on top, and a banner below with the text "1862".

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto di tutte le altre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico - sanitarie.

### **CAPO I**

#### **DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

---

#### **Articolo 1**

##### ***Concessioni e autorizzazioni***

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

#### **Articolo 2**

##### ***Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche***

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficio competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.



Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

---

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

### **Articolo 3**

#### ***Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione***

Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

### **Articolo 4**

#### ***Concessione e/o Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche***

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni e/o le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della stessa.

Il Comune, nel caso di atti di concessione e/o autorizzazione rilasciati per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, oltre alla tassa prevista, impone un contributo "una



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the coat of arms of the Municipality of Sesto San Giovanni and the text "MUNICIPALITÀ DI SESTO SAN GIOVANNI" and "UFFICIO COMUNALE". To the right of the stamp, the number "5" is handwritten.

tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Le concessioni e/o le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione;
  - con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
  - con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca.
- 

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.

## **Articolo 5**

### ***Rinnovo degli atti di concessione o di autorizzazione***

Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## **Articolo 6**

### ***Prescrizioni per le occupazioni***

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI MARACALAGONI' at the top and 'Ufficio Tributi' at the bottom, surrounding a central coat of arms.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

## **Articolo 7**

### ***Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione***

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

---

La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

## **Articolo 8**

### ***Sospensione degli atti di concessione o di autorizzazione***

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale.

## **Articolo 9**

### ***Decadenza degli atti di concessione e di autorizzazione***

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico;
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza,.
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI MARAGALAGONE' at the top and 'Ufficio Tributi' at the bottom, with a central emblem. To the right of the stamp, the number '7' is handwritten.

## Articolo 10

### **Occupazioni abusive**

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

---

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

## Articolo 11

### **Deposito cauzionale**

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabilito dal competente Ufficio, da effettuarsi o tramite versamento diretto presso l'Ufficio Ragioneria o tramite Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice autorizzata.

I depositi cauzionali infruttiferi potranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

## CAPO II

### **DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

## Articolo 12

### **Oggetto della tassa**

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D. Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.



Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### Articolo 13

#### **Soggetti attivi e passivi**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

### Articolo 14

#### **Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:  
sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, **si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.**

### Articolo 15

#### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 507/93, il comune di MARACALAGONIS appartiene alla classe V .  
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 507/93.

### Articolo 16

#### **Determinazione tariffe**

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D. Lgs. 507/93.

Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D. Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- **Categoria speciale**                    **100%**
- **Categoria ordinaria:**            **75%**



## Articolo 17

### **Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate **in 2 categorie**, in rapporto alla loro importanza, come da elenco allegato facente parte integrante del presente regolamento .

## Articolo 18

### **Criteria per la determinazione della tassa**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

## CAPO III

### **DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

## Articolo 19

### **Commisurazione della tassa**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Essa è commisurata alla effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e nel caso di piu' occupazioni, anche delle stessa misura, si determina autonomamente per ciascuna di esse

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

 10

## Articolo 20

### **Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo**

Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico **la tariffa è ridotta del 30%.**

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

---

## Articolo 21

### **Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –**

1. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
3. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.
4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

## Articolo 22

### **Occupazioni con tende e simili**

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è **ridotta al 30%.**

## Articolo 23

### **Passi carrabili – Disciplina e tariffe**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.



### **Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%**

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare " convenzionale ".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a **mq. 9**. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata **in ragione del 10%**.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

---

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata **con tariffa ordinaria ridotta fino al 10%**:

La tariffa è **ridotta parimenti fino al 10%** per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è **ridotta del 50%**:

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## **Articolo 24**

### ***Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico***

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

## **Articolo 25**

### ***Denuncia e versamento della tassa***

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, **entro 30 giorni** dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve



12

essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

---

In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

#### CAPO IV

#### DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

#### Articolo 26

#### *Commisurazione della tassa*

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni. in rapporto ai tempi di occupazione

La tassa si applica in relazione ai seguenti tempi di occupazione, espressi in fasce orarie, sulla base delle seguenti misure giornaliere di tariffa:



- 1° fascia: dalle 06.00 alle 14.00 = riduzione del 55% della tariffa base giornaliera;
- 2° fascia: dalle 14.00 alle 20.00 = riduzione del 65% della tariffa base giornaliera;
- 3° fascia: dalle 20.00 alle 06.00 = riduzione del 80% della tariffa base giornaliera;

## Articolo 27

### **Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è **aumentata del 50%** con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune, la tariffa e' **maggiorata del 30%**.

## Articolo 28

### **Riduzioni della tassa**

Sono fissate le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/97 si applica la **riduzione del 30% della tariffa ordinaria;**
- Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si applica la **riduzione del 50% della tariffa ordinaria;**
- Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la **riduzione al 30% della tariffa ordinaria;**
- Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la **riduzione del 50% della tariffa ordinaria;**
- Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la **riduzione dell'80% della tariffa ordinaria;**
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la **riduzione dell'80% della tariffa ordinaria;**
- Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la **riduzione del 50% della tariffa ordinaria;**



- Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica **riduzione al 30% della tariffa ordinaria**:

- Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni si applica **riduzione del 30% della tariffa ordinaria**:

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

- In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,0774 per metro quadrato e per giorno comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

## Articolo 29

### **Versamento della tassa**

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione e' superiore a detto importo.

La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul conto corrente postale di cui sopra.

Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

La tassa, se d'importo superiore a € **258,00**, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del D. Lgs 507/93.


## CAPO V

### DELLE ESENZIONI

## Articolo 30

### **Esenzioni della tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs 507/1993



a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;

h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati (lettera aggiunta da Del. C.C. n. 101 del 10/4/96).

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

2) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

## CAPO VI

### DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

#### Articolo 31

##### *Rimborsi*

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura determinata, dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono



divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

## **Articolo 32**

### **Accertamenti e riscossione coattiva della tassa**

L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accertata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli precedenti, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza e di incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento di ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o da quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 33**

### **Sanzioni**

#### **A) TRIBUTARIE**

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.

Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.

#### **B) AMMINISTRATIVE**

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 273/1934



n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 ( e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 ( e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

#### **Articolo 34**

##### **Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.

#### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 35**

##### **Gestione del servizio**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

#### **Articolo 36**

##### **Funzionario responsabile**

L'Amministrazione nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, l'Amministrazione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, il nominativo del funzionario responsabile.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario del servizio.



18

**CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE**

**Appartengono alla categoria speciale:**

1. via Cagliari
2. via Giovanni XXIII
3. via Roma
4. via Nazionale

---

**Appartengono alla categoria ordinaria tutte le altre aree e spazi del rimanente territorio comunale,  
non compresi nella categoria speciale**



The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI MARACALAGONI (CA)" around the top edge and "Ufficio Tributi" around the bottom edge. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below with the letters "E" and "I".